



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera

Castellammare di Stabia

ORDINANZA n° 42 /2003

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Castellammare di Stabia:

- VISTA la Legge 13 maggio 1940 n° 690, relativa all'organizzazione e al funzionamento del servizio antincendio nei porti;
- VISTO il D. L.vo n°626 del 19 settembre 1994 emanato in attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- VISTO il D. L.vo n°272 del 27.07.1999 relativo all'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale;
- VISTA la Circolare DEM3/850 in data 28.03.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- VISTO il parere reso dal Comando Provinciale dei VV.FF. di Napoli con nota prot. n°29509/03 del 15.10.03;
- VISTO il parere reso dall'Azienda Sanitaria Locale NA 5 di C/mare di Stabia, con nota prot. n°103 del 02.07.02;
- VISTO il parere reso dal Servizio Chimico del porto di Napoli con nota s.n. del 27.06.02;
- VISTA la nota prot. n°632 in data 04.02.2002 della Soc. "FINCANTIERI" SpA – Stabilimento di C/mare di Stabia, relativa all'organizzazione dei sistemi di sicurezza e prevenzione infortuni adottati nel corso delle attività lavorative per la costruzione di navi;
- VISTI gli articoli 17, 30, 68, 80, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 85, 86 e 88 del regolamento navigazione marittima;
- RITENUTO necessario procedere all'individuazione, sulla base delle direttive impartite con la circolare innanzi richiamata, di una serie di lavori rientranti nella materia di cui all'art.46 del D. L.vo n°272/99 il cui svolgimento, per le loro caratteristiche e per il contesto operativo locale, può essere autorizzato utilizzando una procedura semplificata;

ORDINA

ARTICOLO 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

L'uso delle miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o comunque di fonti termiche a bordo delle navi e dei galleggianti ormeggiati nell'ambito portuale di Castellammare di Stabia, è regolato dalle presenti norme, ai fini della prevenzione degli incidenti a bordo e della salvaguardia della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

La presente Ordinanza non si applica per le attività lavorative espletate all'interno dello stabilimento della Soc. "FINCANTIERI" SpA e sulle relative aree demaniali marittime assentite in concessione alla stessa società. Per tale insediamento industriale trova piena applicazione la Legge

n°626/94 e successive modifiche ed integrazioni nonché il D.L.vo n°272/99, con i relativi obblighi a carico dei responsabili della struttura produttiva.

Per tutti i lavori che non rientrano fra quelli elencati al successivo art.3, comma 3°, della presente Ordinanza, si applicherà integralmente la disciplina di cui al D. L.vo n° 272 del 27.07.1999 in premessa citato subordinando l'autorizzazione al parere preventivo dei Vigili del Fuoco e dell'Azienda Sanitaria Locale

ARTICOLO 2 – LAVORI A BORDO CON USO DI FONTI TERMICHE

Ogni lavoro di riparazione, manutenzione e/o trasformazione a bordo di una nave ormeggiata in porto, che comporti l'uso di fiamma ossidrica o altre analoghe fonti termiche, è subordinato al preventivo nulla-osta della Capitaneria di Porto, che indicherà le misure da adottare ai fini della sicurezza, con facoltà di avvalersi, se del caso e a spese del richiedente, di organi tecnici per accertamenti e controlli.

L'uso della fiamma ossidrica o di altre analoghe fonti termiche a bordo di navi o galleggianti è ammesso presso tutte le banchine dell'ambito portuale di C/mare di Stabia, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza e a condizione che le lavorazioni avvengano in ore diurne e sempre in condizioni di adeguata illuminazione generale e localizzata.

Per lavori di particolare natura, pericolosità e/o durata, l'Autorità Marittima potrà prescrivere un posto di ormeggio specifico, con spese di movimento nave a carico della stessa.

I lavori possono essere eseguiti dal personale di bordo e/o da società/ditte iscritte nei registri tenuti dall'Autorità Marittima ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione.

ARTICOLO 3 – RILASCIO DEL NULLA OSTA

Il rilascio del prescritto nulla osta sarà subordinato ad una procedura semplificata, come nel seguito meglio precisato, qualora i lavori da effettuare con fonti termiche siano compresi fra quelli sottoelencati, in relazione all'ubicazione della zona interessata ovvero alla tipologia di intervento:

- sovrastrutture di coperta, per quei lavori riferiti a guardacorpi, ringhiere di protezione, scalette di accesso ai ponti, passerelle, salpancore e sistemazioni per l'ormeggio, strutture e sistemazioni per i mezzi di salvataggio, passacavi e bitte, strutture e supporti dell'impianto di illuminazione della coperta e dei ponti, strutture e supporti delle sistemazioni per il carico, strutture esterne delle stive e dei tambucci di accesso alle stesse. I lavori non devono tuttavia interessare le parti di queste strutture che siano in contatto con locali o spazi chiusi della nave, comunque definiti;
- zone interne di locali abitabili e di spazi nei quali non siano presenti sostanze potenzialmente pericolose, come ad esempio strutture di "car decks" o "garages". I lavori non potranno comunque interessare quelle parti di strutture che siano in contatto con parti o zone a rischio di incendio e/o esplosione, per la presenza di materiali infiammabili, combustibili e/o esplosivi (cascame, residui oleosi, pareti in legno, bombole di gas compresso e/o liquefatto, pitture, vernici, ecc.).

Per l'esecuzione dei lavori summenzionati il datore di lavoro dovrà presentare apposita istanza, contenente la natura e durata del lavoro, descrizione della zona/locali nei quali viene usata la fiamma o altri simili mezzi, denominazione dell'impresa/ditta che eseguirà i lavori, nominativo della persona esperta responsabile dell'operazione. L'istanza dovrà essere corredata dal certificato di non pericolosità rilasciato dal consulente chimico di porto, che attesti anche l'appartenenza del lavoro da svolgere ad una delle tipologie individuate ai commi precedenti, con dichiarazione che nei locali, compresi quelli adiacenti in cui devono essere eseguiti i lavori, non vi siano sostanze suscettibili di infiammarsi od esplodere sotto l'azione del calore o delle scintille.

La Capitaneria di Porto, una volta ricevuta la suddetta documentazione, rilascerà il previsto nulla-osta, riservandosi di impartire ulteriori prescrizioni, se del caso.

Il Comandante della nave che, in qualità di responsabile dell'unità è responsabile dei lavori qualora eseguiti dal personale di bordo, deve coordinare gli interventi, allo scopo di evitare interferenze o incompatibilità fra le diverse attività che si svolgono a bordo. Lo stesso ha facoltà di nominare in sua sostituzione, quale coordinatore dei lavori che prevedono l'uso di fiamma ossidrica o di altre fonti termiche, un Ufficiale di bordo o altra persona tecnicamente qualificata, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato.

ARTICOLO 4 – COMPITI DEL COORDINATORE DEI LAVORI/DATORE DI LAVORO

Il coordinatore/datore di lavoro ha la responsabilità della sicurezza dei lavori ed ha il compito di coordinare gli interventi al fine di garantire la sicurezza della nave o del galleggiante contro i pericoli d'incendio e scoppio, nonché la salvaguardia della vita umana e la prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Tale scopo deve essere realizzato attraverso:

1. il coordinamento delle attività svolte affinché non si creino situazioni di incompatibilità e di pericolo;
2. la continua sorveglianza dei lavori, anche a mezzo di propri incaricati, per la prevenzione di incidenti;
3. la messa in opera di idonee attrezzature antincendio e in generale di prevenzione di incidenti;
4. il coordinamento, ai fini di scambio di informazioni, con il personale addetto alla sicurezza, qualora i lavori avvengano a bordo di una nave ormeggiata in una banchina in concessione a terminalista provvisto di piani di sicurezza delle aree e delle attività;
5. la sospensione immediata di quei lavori che possano rappresentare un pericolo con l'obbligo di informare immediatamente l'Autorità Marittima;
6. l'applicazione delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni e di sicurezza, delle prescrizioni indicate nel certificato di non pericolosità rilasciato dal Perito Chimico di porto e nel nulla-osta rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia;
7. ogni altra precauzione stabilita dal Decreto Legislativo n°272 del 27.07.1999.

ARTICOLO 5 – COMPITI DELLA DITTA

I titolari delle società/ditte operanti a bordo delle navi devono impiegare per i lavori con uso di fiamma ossidrica o altre fonti termiche, personale specializzato. Detti titolari sono responsabili dell'idoneità delle attrezzature affidate ai propri dipendenti e dell'efficienza delle loro dotazioni antinfortunistiche.

Il personale delle società/ditte incaricate dei lavori a bordo, deve rispettare le vigenti norme di prevenzione infortuni e di sicurezza, le disposizioni della presente ordinanza, e attenersi a tutte le indicazioni fornite dal coordinatore dei lavori.

Qualora i lavori siano eseguiti da più società/ditte, il comandante della nave designa l'impresa capo-commessa.

Il titolare dell'impresa capo-commessa nomina il responsabile tecnico dei lavori a bordo ed elabora il documento di sicurezza di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n°626 del 1994 e successive modifiche.

ARTICOLO 6 – PRECAUZIONI DURANTE LE LAVORAZIONI A CALDO

Gli addetti all'esecuzione dei lavori con l'uso di fiamma ossidrica o altre fonti di calore devono ottemperare, oltre alle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, alle seguenti prescrizioni particolari emanate ai fini della sicurezza portuale e della navigazione:

1. attenersi alle disposizioni impartite dal coordinatore dei lavori;
2. la zona in prossimità dei punti di lavoro ove viene impiegata la fiamma ossidrica o la saldatrice elettrica, o comunque la fonte di calore, deve essere mantenuta, al di qua ed al di là delle paratie interessate, sgombre da materiali, merci, combustibili o altre sostanze che possono sviluppare incendi, produrre gas o pericoli in genere;
3. mantenere in efficienza e pronti all'uso i mezzi antincendio di bordo;
4. qualora i lavori vengano eseguiti entro locali chiusi sia predisposto un adeguato sistema di ventilazione, nonché un sistema di aspirazione localizzata dei fumi alla sorgente, tenuto conto della cubatura del locale;
5. è vietato l'uso di gasogeni;
6. è vietato eseguire verniciature, in qualsiasi luogo della nave, durante l'esecuzione dei lavori a caldo. Eventuali deroghe potranno essere concesse su parere favorevole del Chimico di porto;
7. è vietato effettuare la movimentazione di merce pericolosa ed il trasferimento di combustibili durante l'esecuzione dei lavori a caldo;
8. in prossimità dei punti di lavoro deve essere facilmente reperibile la sottoelencata minima attrezzatura antincendio, se non diversamente specificato nel Nulla-osta rilasciato dall'Autorità Marittima:
 - a. un estintore a polvere di almeno Kg. 6;
 - b. una manichetta pronta all'uso con boccalini a pioggia;
 - c. un recipiente d'acqua per il raffreddamento di eventuali canali e scoli incandescenti;
9. al termine di ogni lavoro nei locali non devono rimanere residui pericolosi delle lavorazioni e principi di combustione in atto;
10. nei lavori devono essere impiegati soltanto attrezzature e materiali consentiti dalle vigenti leggi;
11. dovranno essere predisposte particolari protezioni ignifughe affinché scorie incandescenti o scintille non riscaldino in luoghi ove possano creare pericolo.

ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che entra in vigore dall'01.01.2004 e che abroga tutte le disposizioni in vigore nel Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia relative in materia.

I contravventori alle norme della presente ordinanza saranno soggetti alle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n°272 del 27.07.1999, nonché dall'art.1174 del Codice della Navigazione.

Castellammare di Stabia, lì 11.12.2003

IL COMANDANTE
CF (CP) Pietro PREZIOSI